

La linea che egli propone è interessantissima, ma in questo disegno di legge non può trovar sede nessun'altra linea. L'onorevole Lucifero sa anzi che per questa linea potrebbe esservi anche un altro concorso, il fondo Silano, che potrebbe renderne anche più agevole la costruzione. Ad ogni modo, lo prego di unirsi agli altri nelle raccomandazioni fatte non potendo pigliare alcun impegno. Con l'onorevole Tecchio anche io indiscutibilmente riconosco l'importanza speciale della linea Bassano-Primolano di cui egli parlava, ma io credo che egli possa contentarsi del termine di due anni che non viene a pregiudicare nulla per una ragione semplice: siccome confido che possa accettarsi la proposta già fatta dalla provincia di Venezia di potere avere non soltanto la Bassano-Primolano, ma anche il secondo tratto, io credo che l'onorevole Tecchio debba essere interamente soddisfatto.

All'onorevole Palatini dirò che è impossibile che possiamo accettare la sua proposta. Egli si riferisce alla famosa legge dei mille chilometri che non fu mai eseguita. Certo è che l'onorevole Saracco quando propose la sovvenzione chilometrica di 3,000 lire, spiegò nella relazione, che la proposta veniva a surrogare la inattuabile ed inattuata legge dei mille chilometri. Ad ogni modo la proposta dell'onorevole Palatini non ha nulla da fare col presente disegno di legge, che si limita a provvedere alle linee già iscritte fra le complementari.

L'onorevole Cantarano ha ritirato la sua proposta, l'onorevole Cantalamessa si è messo d'accordo col relatore. Non c'è altro da fare. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Finocchiaro-Aprile, relatore. In nome della Commissione mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole ministro sugli emendamenti degli onorevoli Lucifero, Cerri, Tecchio e Palatini.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Cantalamessa debbo notare come esso, a parer mio, abbia il medesimo significato dell'aggiunta concordata tra la Commissione ed il Governo per l'esonero degli enti locali dai contributi.

Essa è la seguente: « Per le concessioni di quelle fra le suddette linee che verranno costruite a scartamento ridotto gli enti locali saranno esonerati da qualsiasi concorso e contributo. »

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Di-

ciamo: saranno esonerati dal contributo che deriva dalla legge.

Cantalamessa. No, no.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Evitiamo allora gli equivoci, non so che cosa significhi quel *qualsiasi*.

Finocchiaro-Aprile, relatore. Dichiaro in nome della Commissione che essa mantiene la formula concordata col ministro.

Cantalamessa. Domando di parlare. *(Rumori)*.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

Finocchiaro-Aprile, relatore. Avverto l'onorevole presidente, che l'articolo 7 deve esser formato così: anzitutto il primo periodo come è indicato nel disegno di legge della Commissione, poi l'aggiunta riguardante l'esonero dei contributi da parte delle Province, ed infine la proposta del Governo che è inserita nel fascicolo degli emendamenti, e che è nei seguenti termini:

« Decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge per la direttissima Roma-Napoli, e decorsi due anni per le altre linee complementari, senza che sia avvenuta la concessione all'industria privata, il Governo del Re provvederà alla loro esecuzione con apposito progetto di legge ».

Cantalamessa. Domando di parlare *(Rumori)*.

Presidente. Parli.

Cantalamessa. Prendo atto che il ministro e la Commissione sono d'accordo nel ritenere che la mia proposta equivale all'emendamento del Governo, e ritiro il mio emendamento. *(Bravo!)*

Presidente. Pongo dunque a partito questo articolo 7, che verrebbe ad essere così formulato:

Art. 7.

« Per agevolare la costruzione mediante la concessione all'industria privata delle altre linee di strada ferrata contemplate nelle leggi 29 luglio 1879, n. 502 (serie 2ª) e 20 luglio 1888, n. 5550 (serie 3ª), il sussidio dello Stato per chilometro di linea ammesso nella misura massima di lire seimila dalla legge 30 aprile 1899, n. 168, è elevato a lire ottomila, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute al riguardo nella legge stessa e nel Regio Decreto 25 dicembre 1887, modificato dalla legge 30 giugno 1889.

Sarà esteso anche a queste linee se costruite a sezione ridotta lo esonero dal contributo degli enti locali stabilito all'articolo 5 ».

Decorso un anno, dalla pubblicazione